



Tribunale di Catania
prima sezione civile

proc. n. [REDACTED]/2005

Il Giudice Istruttore,

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che è pacifico che la F [REDACTED] di fatto non goda della casa familiare, nonostante tale presupposto fosse stato positivamente considerato nel provvedimento presidenziale;

rilevato che essa, oggi, chiede l'assegnazione della casa familiare;

ritenuto che la detta istanza deve trovare accoglimento, posto che, a tutela della prole minorenni, l'assegnazione della casa familiare deve disporsi in favore del genitore collocatario, e dunque della F [REDACTED]

rilevato che parte resistente deduce la frapposizione di ostacoli, da parte della F [REDACTED], ad un corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e, in particolare, la sussistenza di comportamenti volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole;

ritenuto che appare opportuno invitare la F [REDACTED] ad astenersi da tale condotta - altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre ed i minori - la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. assegna, in favore di F [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] la casa familiare, sita in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], con i mobili e le suppellettili che l'arredano, perché vi abiti con la prole.

Statuisce, per il resto, come indicato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di rito.

Catania, li 11/7/2006.

Plu

6/3/17